

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Repertorio numero 29081/14138

ATTO RICOGNITIVO E DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile,

11 aprile 2022.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, si è personalmente costituito:

Giuseppe Di Fabio, nato a Bussolengo il 17 settembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, nella sua qualità di Presidente della

“Associazione Italiana Celiachia – Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale”

con sede in Genova, via Caffaro n. 10, codice fiscale 11359620157, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Genova al n. 65, al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 54 e all'Anagrafe Unica delle Onlus (di seguito l'“**Associazione**”).

Premesso

- che la Associazione con atto del 4 luglio 2019, n. 23264 /11182 di mio repertorio, registrato a Milano DP I, il 5 luglio 2019 al n. 7707 s. 1T rilevato che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, in quanto associazione di promozione sociale iscritta al relativo registro nazionale, rientrava tra i soggetti che dovevano adeguare lo statuto entro il termine indicato nella citata norma e che in quanto Onlus, iscritta alla relativa Anagrafe, in attesa dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore (di seguito “**RUNTS**”), era necessario che lo statuto vigente continuasse a rispettare i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/97, in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, deliberava di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore Associazione di promozione Sociale e a tal fine di approvava un nuovo testo di statuto (di seguito **Statuto ETS**) la cui efficacia era sospesa fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuando fino a tale data a restare efficace lo statuto Onlus;

- che con successiva delibera dell'Assemblea, del 13 ottobre 2020, n. 25686/12424 di mio repertorio, registrato a Milano DP I, il 19 ottobre 2020, al n. 71568 s.1T deliberava la modifica di alcuni articoli dello Statuto ETS riconfermando che l'efficacia dello Statuto ETS, con le modifiche approvate, era sospesa fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia lo Statuto Onlus;

- che nella citata delibera l'Assemblea conferiva, altresì, al presidente dell'Associazione tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione di cui all'art. 46, lett. b) del D.Lgs. 117/2017, ivi compreso ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità;

registrato a Milano DP I

il 14 aprile 2022

al n. 30907 s. 1T

con euro 200,00

- che, con il decreto del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021;
- che a decorrere da tale data ha preso avvio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS;
- che al termine della fase di trasmigrazione dei dati, l'ufficio regionale del RUNTS della Regione Liguria ha richiesto all'Associazione, con nota prot. 2022-0251982 del 31 marzo 2022, al fine di consolidare l'iscrizione della medesima al RUNTS che il Notaio rogante, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, inviasse lo statuto dell'Associazione modificato unitamente all'attestazione del patrimonio minimo dell'ente;
- che a tale ultimo scopo l'Associazione ha dato incarico al dott. **Alessandro Miccini**, nato a Firenze il 20 gennaio 1960, domiciliato in Firenze via Puccinotti n. 78, revisore legale iscritto nel relativo registro al n. 38088, con decreto a Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.31BIS del 21 aprile 1995 di redigere una relazione di stima al 31 dicembre 2021;
- che assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.
- che - in conformità alla Massima n.4 del 27 Ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Terzo Settore, deve ritenersi legittimo che la delibera, assunta dal competente organo di un'associazione con personalità giuridica, con la quale si approvano le modifiche statutarie conseguenti alla riforma del Terzo settore e funzionali all'iscrizione dell'ente nell'istituendo registro, assunta prima dell'istituzione del RUNTS o, comunque, subordinata ad un evento successivo, contenga delega al Presidente o ad altri membri dell'organo amministrativo di depositare agli atti del notaio la documentazione contabile necessaria alla verifica patrimoniale;
- che il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione;

Tutto ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, dichiara che

1. l'Associazione, è retta dallo statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017, approvato dall'assemblea del 13 ottobre 2020 e allegato al mio atto n. 25686/12424 di mio repertorio, registrato a Milano DP I, il 19 ottobre 2020, al n. 71568 s.1T e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
2. intende mantenere la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e a tal fine mi presenta la perizia di stima redatta dott. Alessandro Miccini, nato a Firenze il 20 gennaio 1960, domiciliato in Firenze via Puccinotti n. 78, revisore legale iscritto nel relativo registro al n. 38088, con decreto a Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.31BIS del 21 aprile 1995, asseverata con verbale del 7 aprile 2022 n. 16818 di repertorio del notaio Rita Abbate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", da cui si evince che l'Associazione ha un patrimonio netto superiore a euro 15.000, 00.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con

me notaio lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura degli allegati alle ore 13.20 tredici e venti unitamente all'allegato "A".

Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Giuseppe Di Fabio

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 29081/14138 di repertorio

Statuto della "Associazione Italiana Celiachia - APS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita una federazione, associazione di promozione sociale, tra le associazioni per la celiachia denominata "**Associazione Italiana Celiachia - APS**" in breve denominabile anche "**A.I.C. - APS**" e di seguito denominata Federazione o Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Federazione ha sede in Genova, Via Caffaro n. 10. La sede legale può essere trasferita in altra città o Regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Federazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme (d'ora in poi anche DE).

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati alla Federazione medesima.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:
 - assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine anche attraverso al realizzazione di strumenti di supporto alla dieta,
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all' all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D Lgs 117/17,;
 - prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
- prestazioni socio sanitarie, di cui all' all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D Lgs 117/17,;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D Lgs 117/17
 - divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE
 - diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza

glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato

- selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche
 - organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
 - realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE
 - realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati, le persone aderenti agli enti associati e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore individuati principalmente nelle organizzazioni aderenti alla federazione, attività di cui all'articolo 5, c 1, lettera m) del D Lgs 117/17:
 - attività di assistenza nella gestione delle singole realtà associative locali;
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:
 - promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della *compliance* alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art 5 c 1, lettera u) :
 - Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
 - servizi di supporto ad associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine.
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17:
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC APS ETS, come ad esempio le società mediche SIMG, SIP, etc
 - raccolta dati presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE
 - promozione della conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale
 - promozione della corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società

- ricerca scientifica in tema di Celiachia e DE di cui all'art. 5 lettera h), da svolgere in via diretta o indiretta

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di individuare le eventuali attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, erogazioni liberali, lasciti e legati di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- entrate derivanti da attività diverse;
- ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
- ogni altra entrata, ricavo o provento proveniente dallo svolgimento delle attività di interesse generale.

I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, neppure in caso di estinzione, di recesso o di esclusione delle singole Associazioni associate dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

La Federazione è titolare esclusiva del marchio "Spiga Sbarrata" registrato con Brevetto Italiano per Marchio di Impresa concessione n.1644655, avente ad oggetto un marchio figurativo, costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga di grano tagliata da un segmento avente le

estremità arrotondate.

La federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Fermi restando i presupposti di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile delle associazioni associate, sono associati della Federazione le Associazioni Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento. Tra gli associati gli enti che hanno in essere la qualifica di APS devono risultare in numero almeno doppio rispetto ad altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro.

Possono inoltre associarsi gli enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento.

Ogni Associazione associata è rappresentata presso la Federazione dal Presidente o da persona delegata e ha diritto a un voto. Potrà fare parte della Federazione una sola Associazione per Regione e per ogni Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.

L'ammissione degli associati è deliberata dal CDN.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del CDN.

Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; gli associati hanno diritto a eleggere gli organi della Federazione e a essere informati sulle attività della stessa.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo e del presente statuto, del regolamento interno, del Codice Etico e della Policy, se adottati, e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie e regolamentari.

Le associazioni associate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovra regionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Le Associazioni associate conformano i propri statuti e regolamenti al presente Statuto e al Regolamento nazionale, dandone pubblicazione nei propri siti.

In caso d'inadempienza, accertata dal Collegio dei Probiviri, relativa al rapporto associativo, il CDN, su delega dell'Assemblea Nazionale, adotterà le sanzioni commisurate alla gravità delle non conformità come da regolamento federale.

Alle Assemblee elettive delle Associazioni associate è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del CDN della Federazione, individuato e delegato dallo stesso CDN della Federazione.

La convocazione del rappresentante deve essere effettuata tempestivamente e

comunque con un preavviso di almeno venti giorni, salvi i casi di indifferibile necessità ed urgenza.

Gli statuti delle Associazioni associate prevedono la presenza, nei loro organi direttivi, di rappresentanti delle province.

Il regolamento nazionale detta disposizioni di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.

È compito del Consiglio direttivo delle Associazioni associate garantire la gestione trasparente e democratica dell'Associazione stessa, in conformità a quanto stabilito nello statuto e regolamento nazionale e, laddove non previsto, in conformità al codice civile.

Le associazioni associate hanno diritto di esaminare i libri sociali riportati di seguito; gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

La Federazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza alla Federazione cessa:

a) per dichiarazione di recesso, che deve essere presentata per iscritto al CDN;

b) per esclusione, che viene deliberata dal CDN, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, comunicata per iscritto con motivazioni per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre tre mesi dell'anno successivo;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di recesso, il CDN convocherà entro tre mesi l'Assemblea Nazionale per decidere le azioni conseguenti.

Nel caso di esclusione, la cessazione da associato dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi, entro tre mesi dall'adozione.

A partire dalla data di perdita della qualità di associato, le associazioni regionali non possono più utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Celiachia", anche in forma di acronimo, "A.I.C.", nonché i relativi simboli e segni distintivi.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) l'Organo di controllo;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Comitato Scientifico;
- 7) il Comitato Direttivo di Gruppo;
- 8) il Collegio dei Past President.

Le persone che ricoprono cariche associative, a eccezione dei membri dell'Organo di controllo, non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione.

Le persone che ricoprono cariche associative debbono trovarsi, anche durante tutto il loro mandato, nelle condizioni di ammissione alla qualifica di associato e di eleggibilità e non essere in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Regionali di provenienza.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente della Federazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano e, in sua assenza, dall'altro Vice-Presidente, se eletto; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti. Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro la data prevista dalle leggi vigenti per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più 1 (un decimo) degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno e/o a mezzo fax e/o e-mail con conferma di lettura, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24, ventiquattro, ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento della Federazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Non è ammesso il voto per delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, o per corrispondenza.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente della Federazione tra i candidati delle Associazioni associate;
- 2) delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
- 3) elegge e revoca i membri del CDN tra i candidati delle Associazioni associate;
- 4) delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
- 5) approva il rendiconto consuntivo;
- 6) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo;
- 7) delibera l'adozione di un Comitato Direttivo di Gruppo;
- 8) stabilisce l'importo annuale della quota associativa;
- 9) elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 10) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 11) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 12) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 13) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal CDN, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.

Il verbale delle Assemblee deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente.

Il Presidente è il rappresentante nella Federazione europea (AOECS); egli può delegare a tale funzione persona di sua fiducia, comunicando la decisione al CDN e

agli associati.

Egli convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, le riunioni dell'Assemblea e del CDN. In caso di sua assenza nel CDN, lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano o, in assenza anche di quest'ultimo, l'altro Vice-Presidente, se eletto.

L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Gli statuti o i regolamenti delle Associazioni associate possono, facoltativamente, uniformarsi alla disposizione precedente prevedendo analoghi limiti alla rieleggibilità del proprio Presidente.

Per assicurare la necessaria continuità nell'attività della Federazione, prima della scadenza del secondo mandato consecutivo o nel caso in cui il Presidente in carica comunichi formalmente la propria intenzione di non ricandidarsi alla presidenza, l'Assemblea può procedere fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi prima del termine del mandato, all'elezione del nuovo Presidente, il quale entrerà in carica, comunque, alla scadenza del mandato del Presidente uscente.

In questo periodo il nuovo Presidente affiancherà il Presidente in carica in ogni sua attività, fermo restando che tutti i poteri rimangono in carica a questo ultimo.

La carica di Presidente cessa:

1. per scadenza del mandato;
2. per dimissioni volontarie;
3. per decesso;
4. per delibera dell'Assemblea Nazionale.

Nei casi 2, 3 e 4 le funzioni del Presidente per l'ordinaria amministrazione saranno esercitate pro tempore dal Vice Presidente più anziano o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente, se eletto.

L'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente deve essere comunque convocata dal presidente reggente entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui il Presidente viene meno alle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN: COMPOSIZIONE

Il CDN è composto dal Presidente della Federazione e da 4 (quattro) consiglieri, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i candidati delle Associazioni associate; ogni Associazione associata può presentare una candidatura per la carica di Presidente e una per la carica di consigliere nel rispetto delle condizioni di ammissione di tali candidati alla qualifica di associato e in conformità alle condizioni di eleggibilità e che non si trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente statuto, dal regolamento, dal codice etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Regionali.

Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del CDN:

- 1) il Presidente dei Proviviri;
- 2) un membro del Comitato Scientifico;
- 3) lo staff;
- 4) i membri del Collegio dei Past President;
- 5) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stato invitato dal CDN in considerazione dei temi trattati.

È sempre invitato a partecipare al CDN, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il CDN elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero massimo di due. Il CDN, se lo ritiene necessario, può nominare persone anche esterne alla Federazione e ai suoi associati per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita

amministrativa della Federazione affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e di tesoriere.

Agli amministratori, che sono indicati dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ARTICOLO 13 - CDN: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del CDN sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le riunioni del CDN sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del CDN saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Le riunioni del CDN potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità della interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione.

In particolare, le riunioni del consiglio del CDN si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

Il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del CDN vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto a un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 - CDN: POTERI

Il CDN ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea degli associati.

Il CDN può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri, agli iscritti alle Associazioni associate o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le norme interne e le loro eventuali modificazioni, adottate dal CDN, devono essere comunicate agli associati entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore delle stesse e, in presenza di contestazione, devono essere messe all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Il CDN, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il CDN documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D Lgs 117/17, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15 - CDN: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal CDN il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel regolamento della Federazione.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al CDN cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad uno dei Vice-Presidenti;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dal CDN a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE E PUBBLICITA'

L'esercizio della Federazione chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno..

La Federazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

La Federazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla

data dell'assemblea.

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Nazionale, contestualmente alla elezione del Presidente e del CDN, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi della Federazione e delle Associazioni associate, dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del CDN.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a. soluzione dei conflitti tra associati;
- b. soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
- c. soluzione dei conflitti tra organi associativi;
- d. soluzione dei conflitti di legittimità tra Associazioni Regionali, tra queste e organi associativi;
- e. soluzione dei conflitti tra gli associati delle Associazioni Regionali o tra questi e gli organi direttivi delle medesime Associazioni qualora gli statuti di queste ultime vi rimandino espressamente o non prevedano un Collegio di Probiviri o questo non sia stato comunque eletto. I probiviri possono dirimere le controversie solo se alla loro nomina abbiano concorso tutte le parti;
- f. adempimenti e funzioni delegate al Collegio dei Probiviri da Statuto, Regolamento, Codice Etico e Policy della Federazione se adottati, o anche degli Associati. Gli associati e i componenti degli organi della Federazione si rivolgono al

Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie. I Probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità e indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni. Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi della Federazione ovvero da una Associazione Regionale. I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento della Federazione. Le Associazioni associate prevedono nei propri statuti la nomina del Collegio dei Probiviri, salvo quanto previsto dal 2° comma lettera e) del presente articolo.

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da esperti della Celiachia e dermatite erpetiforme in campo nazionale e internazionale, in numero di almeno 5 (cinque) membri con compiti di consulenza su temi medici e scientifici.

I componenti vengono scelti nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento e infine nominati dal Presidente della Federazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica sino alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico e come da Regolamento.

ARTICOLO 22 - COMITATO DIRETTIVO DI GRUPPO

Qualora aderiscano alla Federazione anche gli enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, potrà essere costituito, per volontà dell'Assemblea degli associati, un Comitato Direttivo di Gruppo.

Il Comitato Direttivo di Gruppo è un organo solo eventuale e non necessario per il funzionamento della Federazione, composto dal Presidente della Federazione e dai Presidenti degli enti summenzionati.

Il Comitato Direttivo di Gruppo costituisce la sede istituzionale di confronto per lo sviluppo delle linee guida strategiche della Federazione e degli enti summenzionati, per il perseguimento dei fini comuni, deliberando documenti di indirizzo che andranno specificamente adottati, nel rispetto dell'autonomia degli enti interessati, dai relativi organi competenti. Il suo funzionamento è stabilito nel Regolamento.

ARTICOLO 23 – IL COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

Il Collegio dei Past President è un organo permanente, costituito dai precedenti Presidenti dell'Associazione e dai precedenti membri del Comitato Direttivo di Gruppo, se costituito, che non ricoprano altre cariche a livello nazionale o locale e che intendano aderirvi volontariamente.

Il Collegio dei Past President può essere liberamente consultato dal CDN su questioni specifiche ed è invitato almeno una volta all'anno all'Assemblea degli Associati, a cui i suoi membri potranno partecipare senza diritto di voto, così come essere invitati alle riunioni del CDN, sempre senza diritto di voto. I pareri del Consiglio dei Past President, qualora richiesti, verranno messi agli atti ma non saranno in alcun modo vincolanti.

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

È facoltà delle Associazioni Associate prevedere nei propri statuti un analogo Collegio dei Past President.

ARTICOLO 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi

vigenti in materia.

F.to: Giuseppe Di Fabio
Monica De Paoli

PATRIMONIO DELLA

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA"

Alessandro Miccini, Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 635A, domiciliato, ai fini del presente atto presso, il proprio studio professionale in Firenze, Via Puccinotti, 78, codice fiscale MCCLSN60A20D612A, PEC: alessandro.miccini@odcecfirenze.it;

PREMESSO

aver ricevuto specifico incarico da parte dell'Associazione Italiana Celiachia, avente sede legale in Genova, Via Caffaro, 10/7, Codice Fiscale 11359620157 Partita Iva 01581770508, N° REA presso la locale CC.I.AA. 456059 e Fondo di dotazione Euro 543.368,00

FINE DI

procedere alla valutazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2465 del Codice Civile e del disposto di cui all'art. 22 comma 4 D.L. 117/2017, del medesimo Ente, nel proseguo donominato AIC, onde consentire l'assolvimento delle procedure connesse alla richiesta di consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS fra gli enti con personalità giuridica aventi un fondo di dotazione di euro 30.000.

ESPONE QUANTO SEGUE

RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DELL'ART. 2465 C.C. DEL Il sottoscritto di AL Il Consiglio Direttivo di AIC, in base a quanto previsto dall'Art 14 comma 1 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché in base a quanto previsto dal Decreto 4 Luglio 2019 emesso da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore), in aggiunta al bilancio di



correzio; ha redatto nel 2021 il bilancio d'esercizio e il Bilancio Sociale contenente l'indicazione dettagliata delle proprie attività, anche quando prive di un immediato riscontro numerico economico. Ha reso pubblico e comunicato ai sistemi terzi detto adempimento ed il materiale e documentazione in oggetto sul proprio sito istituzionale: www.celiachia.it.

Il Bilancio del periodo di gestione chiuso al 31 dicembre 2021 è completato dalla Relazione dello scrivente in qualità di Revisore Unico incaricato anche della revisione legale dei conti.

EVIDENZIA CHE

la stima oggetto della presente relazione é riferita alla consistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione fra gli enti con personalità giuridica, e formata in base all'esame delle risultanze dell'ultimo bilancio ritualmente approvato dall'assemblea nazionale e riferito al periodo di gestione 2020, nonché del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9 aprile 2022 fornite.

L'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE

AIC con sede in Genova, Via Caffaro 10, 16124.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

L'Associazione è sottoposta ad attività di revisione legale dei conti ad opera dello scrivente Revisore Unico, come da delibera di nomina dell'Assemblea dei soci in data 21.04.2018, mandato poi rinnovato fino al 24.04.2021, attualmente in prorogatio.

I libri obbligatori in ottemperanza di disposizioni civilistiche e fiscali risultano tutti aggiornati fino alla data del 31.12.2021 e quindi consentono al sottoscritto stimatore di assumere i dati contabili necessari nella consapevolezza che essi rispecchiano fedelmente le scritture contabili



tenute ai sensi di legge.

Le registrazioni contabili della Società risultano regolarmente tenute secondo i criteri della contabilità ordinaria, sia ai fini IVA, sia ai fini della determinazione del reddito, e risultano aggiornate alla data del 31 dicembre 2021, nel sistema informatico della società, anche se non ancora stampate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In ordine ai criteri di valutazione, lo scrivente ha tenuto presente innanzitutto che lo scopo dell'incarico conferito è la quantificazione della consistenza patrimoniale minima del patrimonio dell'Associazione, in modo tale che quest'ultimo possa costituire valida e reale garanzia per i diritti e gli interessi dei terzi che hanno contatti con l'Associazione. Il fine perseguito è quello di tutelare l'affidamento dei terzi in armonia con il dettato normativo che disciplina il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS degli Enti aventi personalità giuridica con Fondo di Dotazione non inferiore a € 30.000,00.

Detta valutazione deve quindi avvenire analiticamente attribuendo ai singoli beni e diritti valori di funzionamento, nell'ottica della continuità e secondo i criteri previsti dall'art. 2426 del Codice Civile. Non è consentito operare rivalutazioni se non in casi eccezionali né è consentita alcuna valorizzazione del valore di avviamento.

Secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza consolidata, pertanto, il metodo valutativo che più si addice alla presente fattispecie è il metodo patrimoniale semplice, basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali.

Le operazioni poste in essere dal sottoscritto al fine della determinazione della consistenza patrimoniale netta di AIC alla data del 31 dicembre 2021,



sono quindi state:

verifica della consistenza delle poste attive e passive risultanti dalla contabilità ordinaria dell'Ente e dagli altri documenti posti a disposizione dall'amministrazione e dall'organo di governo;

- verifica del titolo di proprietà e valutazione dei singoli beni componenti l'attivo sociale, secondo i criteri posti dall'art. 2426 del Codice Civile e nel rispetto dei principi elaborati dalla dottrina;

- verifica e valutazione dei debiti e degli oneri iscritti al passivo, o anche solo potenziali, secondo i criteri posti dall'art. 2426 del Codice Civile e nel rispetto dei principi elaborati dalla dottrina;

- attestazione ex art. 2465, c. 1°, Codice Civile.

Gli elementi contabili riportati in perizia sono stati rilevati dai documenti reperiti nella sede dell'associazione, controllando che i dati fossero corredati ed avvalorati da regolari documenti e rettificando i medesimi ove il sottoscritto ha ritenuto fosse necessario.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto esperto estimatore ha seguito, nella valutazione richiesta, le seguenti fasi:

- I^a fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della società oggetto di trasformazione (metodo patrimoniale semplice);
- II^a fase: stima della consistenza patrimoniale.

Per quanto riguarda la I^a Fase, come anticipato, si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Successivamente vengono esposti i criteri di valutazione. Trattandosi, nella fattispecie, di relazione finalizzata a quanto esposto, accedendo alla tesi della valutazione fondata sui dati risultanti dal bilancio civilistico, gli elementi suscettibili di valutazione sono unicamente quelli derivanti dalle



scritture contabili al 31.12.2021 a condizione che essi siano correttamente
iscritti in base alle disposizioni civilistiche. Pertanto, ai fini della valutazione
della consistenza patrimoniale netta, dovendo procedere ad una valutazione

sulla base delle disposizioni civilistiche, si applicheranno criteri di
valutazione disciplinati dagli artt. 2423 e seguenti, integrati dai principi
contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Per quanto riguarda la II fase della stima, si procederà a determinare la
consistenza patrimoniale netta di AIC, attestando che detto valore non è
inferiore al valore minimo richiesto per il consolidamento dell'iscrizione al
RUNTS degli Enti aventi personalità giuridica con Fondo di Dotazione non
inferiore a € 30.000,00

Lo scrivente ritiene di dover preliminarmente ricordare che il patrimonio
dell'associazione consiste nel complesso di beni immobili e mobili detenuti
dalla medesima, finalizzati all'esercizio perseguimento degli scopi
associativi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 2021

Il sottoscritto perito ha esaminato la Situazione patrimoniale al 31 dicembre
2021 come risultante dalle scritture contabili tenute ai sensi di legge e del
bilancio approvato dal Consiglio Direttivo di AIC nella seduta del 9.04.22.

In particolare ha riscontrato l'esistenza presso la sede legale e le unità
operative della società dei cespiti esistenti e rubricati nel libro cespiti
ammortizzabili, ritenendo di non dover provvedere ad effettuare rettifiche
valutative in relazione allo stato di manutenzione degli stessi ed al loro
costo di rimpiazzo.

Sono state verificate le partite creditorie e debitorie riscontrando l'assoluta
esattezza delle stesse rispetto a quelle emergenti dalle scritture contabili



della società e provvedendo alla parziale o totale svalutazione dei valori difficilmente realizzabili.

Descrizione e valore delle singole classi di attività e passività e criteri di valutazione

Le singole poste attive e passive indicate nella situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2021 vengono descritte e giustificate nella presente relazione, seguendo l'ordine della struttura contabile adottata dalla società, e trovano piena rispondenza nelle scritture contabili tenute dalla stessa. Scritture contabili alle quali si fa specifico e costante riferimento ove, nello svolgimento della relazione, si assumono i costi di formazione ed i valori numerari.

Il sottoscritto espone di seguito, per ogni singola posta attiva e passiva, i criteri di valutazione applicati e la composizione delle singole voci allo scopo di giungere ad una valutazione del patrimonio sociale nel pieno rispetto del carattere cautelativo da cui l'esperto non deve discostarsi.

Immobilizzazioni Immateriali

La voce in esame è costituita dalla capitalizzazione da marchi ed oneri pubblicitari pluriennali.

Considerato la natura particolare di tali beni, ed il fatto che sono già stati in gran parte ammortizzati, si ritiene corretto adottare una valutazione riferita al residuo valore ammortizzabile che, applicato al caso in esame, si desume dal libro cespiti ed è pari a € 8.897,24.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni immobili e macchine da ufficio.

Considerato lo stato di conservazione, si ritiene corretto adottare una



valutazione riferita al presunto valore di realizzo, che applicato al caso in esame trova corrispondenza nel valore contabile di formazione al netto degli ammortamenti e determinato in complessivi € 327.069.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni Finanziarie possedute dall'Associazione rappresentano un asset patrimoniale di rilevante importanza e valenza ai fini valutativi.

Trattasi in particolare delle partecipazioni in Spiga Barrata Service srl e Fondazione Celiachia ONLUS, per un totale di "libro" pari a € 115.585.

Detto valore, anche esprimendo un giudizio di consistenza sulla reportistica degli Enti partecipati, può ben rappresentare anche prudenzialmente l'effettiva consistenza di tale posta di bilancio. Stessa considerazione per i crediti Verso Enti partecipati ammontanti a € 151.000.

Crediti

La voce in esame, pari a € 249.011 espone l'entità dei crediti verso la clientela, compresi quelli per fatture ancora da emettere, riferiti a forniture eseguite e non ancora regolate monetariamente alla data di riferimento ed include anche crediti diversi. Valori la cui appurata esigibilità non ha generato la necessità di alcuna svalutazione.

Disponibilità liquide

Sono pari a € 1.525.962 e rappresentative dei saldi attivi Bancari e della Liquidità di Cassa Contanti e Cassa Valori alla data di riferimento, dettagliati nella loro consistenza ed esposti al valore nominale. Il saldo dei conti correnti intrattenuti con i vari Istituti di credito, è stato verificato con gli estratti conto e riconciliato con le schede alla data del 31 dicembre 2021, risultando corrispondente alle scritture contabili.

Risconti attivi



data di formazione della situazione patrimoniale di riferimento
l'associazione ha imputato a patrimonio risconti per € 26.266. Tale posta
rispondendo ad esigenze di rendicontazione come da principi contabili e
non rappresentando un asset patrimoniale effettivo, non è stata valutata
nella presente relazione di stima.

Fondi Cautelativi

Sono stati prudenzialmente stimati secondo serie storiche di settore inerenti
accertamenti di mancata rendicontazione imputati per circa il 10% delle
contribuzioni ed erogazioni liquidate nel corso del periodo di gestione, per
un valore di € 400.000.

I Fondi spese ed oneri sono stimati in misura congrua pari a complessivi
Euro 50.000.

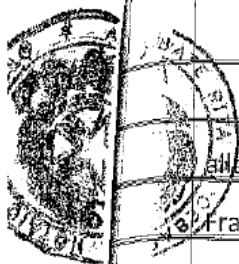
Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Tale fondo di accantonamento rileva l'entità del trattamento di fine
rapporto maturato in favore del personale dipendente alla data del
31.12.2021. I procedimenti utilizzati ed i relativi calcoli delle quote maturate
risultano conformi alle disposizioni in materia di diritto del lavoro,
previdenziali ed assistenziali, nonché tributarie, oltreché certificate dal
professionista e Consulente del Lavoro incaricato da AIC.

Ammonta a complessivi € 81.944.

Debiti verso fornitori

La voce in esame espone l'entità dei debiti verso i fornitori per € 44.313
compresi quelli per fatture ancora da ricevere, riferiti a forniture eseguite e
non ancora regolate monetariamente alla data di riferimento. La
consistenza di detti debiti è stata accertata attraverso la rispondenza
contabile ed anche emerso che la quasi totalità è stata regolarmente pagata



alla data odierna.

Fra le altre voci di debito di rilevante ammontare ed opportunamente verificate troviamo i debiti per erogazioni liberali condizionate per € 745.423

e debiti verso associati, fondatori, enti della stessa rete associativa e collegati, per complessivi € 113.249.

Gli altri debiti comprensivi di Erario ed Enti previdenziali, ammontano a € 13.727

Ratei passivi

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2021 di € 21.664 che non si è ritenuto opportuno valorizzare nella presente stima.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
B	IMMOBILIZZAZIONI		602.552
	I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE		8.898
	Costi di Sviluppo	6.808	
	Concessioni, marchi, licenze e diritti	2.090	
	II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE		327.069
	<i>Immobili</i>		326.886
	Immobili	326.886	
	<i>Altri beni materiali</i>		183
	Macchine da ufficio elettroniche	183	
	II - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE		266.585
	Partecipazioni	115.585	
	Crediti Vs partecipate e collegate	151.000	



ATTIVO CIRCOLANTE		1.774.972
I - RIMANENZE		0
Rimanenze	0	
II - CREDITI		249.011
<i>Crediti verso clienti</i>		156.865
Clienti	156.865	
<i>Crediti tributari</i>		8.615
Erario c/Iva, Irap e rit fisc.	8.615	
<i>Crediti Vs Enti Associati/Fondatori, Enti Pubblici</i>		59.472
Enti Associati, Fondatori, Enti Pubblici	59.472	
Crediti verso altri		24.059
Altri Crediti	24.059	
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.525.961
<i>Depositi bancari</i>		1.525.891
Banca c/c	1.525.891	
<i>Denaro e valori in cassa</i>		71
Cassa contanti	71	
D	RATEI E RISCONTI	0,00
TOTALE ATTIVO		2.377.524

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

VOCE	DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
B	Fondi		450.000
	Fondi cautelativi		450.000
	Pretese da mancate rendicontazioni	400.000	



Accantonamento rischi ed oneri 50.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 81.944

TFR 81.944

Accantonato 81.944

D DEBITI 916.712

Debiti per Erogazioni liberali e Vs. Enti 858.672

Erogazioni condizionate ed Enti 858.672

Debiti verso fornitori 44.313

Fornitori e fatture da ricevere 44.313

Debiti tributari 7.985

Erario 7.985

Istituti previdenziali 5.290

Enti previdenziali e assistenziali 5.290

Altri debiti 452

Debiti diversi 452

TOTALE PASSIVO 1.448.656

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

La rilevazione e valorizzazione degli elementi patrimoniali periziati dal sottoscritto determina uno sbilancio, fra le attività e le passività di €

928.868, così risultante:

Totale attività stimate	€	2.377.524
Totale passività e fondi stimati	€	1.448.656
Sbilancio	€	928.868

CONCLUSIONI

Terminato l'esame di tutte le poste attive e passive, il sottoscritto ritiene che il valore attribuibile al complessivo patrimonio di "AIC", alla data del 31



2019, sia quello risultante dalle considerazioni sopra svolte e
sintetizzato nel valore del patrimonio netto rettificato e cioè in euro
928.868 arrotondato a euro 900.000, modificato secondo le conclusioni
raggiunte per cui

ATTESTA

in ossequio alla previsione di cui all'art. 2465 c.c., allo stato delle attuali
conoscenze ed alla luce dei documenti esaminati, *che il valore dei beni e
poste contabili stimate è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del patrimonio netto minimo di AIC* e che, ai sensi
dell'art. 22 comma 4 D.L. 117/2017, il valore alla data del 31 dicembre 2021
del Patrimonio dell'Associazione Italiana Celiachia era non inferiore a €
30.000,00 (euro trentamila/00).

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico
affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della
tecnica professionale.

Ringraziando per la fiducia accordata.

Firenze, 7 aprile 2022

In fede

DOTTOR ALESSANDRO MICCINI

Repertorio n. 16818

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *sette* del mese di aprile dell'anno
millelventidue, in Firenze, Via Pasquale Villari n. 13/r.

Avanti a me avv. Rita ABBATE Notaio in Reggello, con studio
in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

E' PRESENTE IL DOTTOR:

- MICCINI Alessandro, nato a Firenze il giorno 20 gennaio
1960 ed ivi residente in Via dei Conciatori n. 2/F, codice
fiscale: MCC LSN 60A20 D612A,

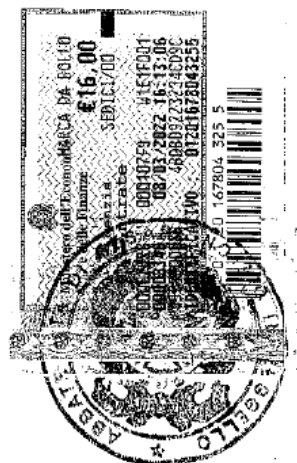
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Provincia di Firenze con il numero
635A, nonché al registro dei Revisori Contabili con il n.
38088, della cui identità personale io Notaio sono certo, il
quale mi ha presentato la relazione peritale che precede,
chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il
Comparente sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta, quindi, il giuramento di rito
ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente
adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far
conoscere la verità".

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto
in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a
mano da me Notaio su un foglio per una facciata, del quale
ho dato lettura al costituito che lo approva e sottoscrive.

Alessandro Miccini



Certifico io sottoscritta **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27bis tabella B del D.P.R. 642/72 e dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, via Manzoni n. 12, 14 quattordici aprile 2022 duemilaventidue



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154